



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941426051

Codice fiscale 95008810830

Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



CIRCOLARE N. 137

Prot. n. 431/08

Capo d'Orlando (ME), 20 gennaio 2020

A tutto il personale
All'albo on-line

Oggetto: Assenze per malattia – Visite fiscali - Obbligo di reperibilità.

Si rende noto allo SS.LL. che in materia di controllo delle assenze per malattia l'art. 2 del DPCM 17.10.2017, n. 206, stabilisce: *"Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Il comma 5 dell'art. 55-septies del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 (comma così sostituito dall'art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) dispone: *"Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"*.

Per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità, l'art. 3 del citato DPCM dispone:
*"1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi"*.

Il successivo art. 4 disciplina l'esclusione dall'obbligo di reperibilità e stabilisce:

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Nello specifico della reperibilità durante l'assenza per malattia, l'art. 17, comma 16, del CCNL del 29.11.2007 stabilisce: «Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare».

Dalla lettura delle superiori disposizioni si evince che, in caso di assenza per malattia, sussiste in capo al dipendente l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi) e qualora, all'interno delle stesse ci si debba assentare dal domicilio comunicato occorre dare preventiva comunicazione alla scrivente Istituzione Scolastica, a mezzo mail, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: meic83000x@istruzione.it oppure meic83000x@pec.istruzione.it.

La preventiva comunicazione deve essere effettuata indipendentemente dall'apertura o meno della scuola, quindi anche di domenica, atteso che tale adempimento giustifica l'assenza dal domicilio e tiene indenne il dipendente da eventuali responsabilità, a prescindere dall'accesso al proprio domicilio da parte del medico dell'INPS (a mero titolo di esempio si vuole evidenziare la responsabilità cui incorre il dipendente coinvolto in un incidente stradale, occorso durante la reperibilità ed in assenza di preventiva comunicazione).

In caso di impossibilità ad inviare (o far inviare) tale preventiva comunicazione, per visita medica d'urgenza, occorre farsi rilasciare dal medico apposita attestazione al momento della visita (e non a posteriori) nella quale siano indicati gli orari di inizio e termine della visita, atteso che non è sufficiente indicare genericamente l'arco temporale (es. "di pomeriggio"), in quanto la visita potrebbe essere stata effettuata fuori dalle fasce orarie di reperibilità (es. visita effettuata di pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 14:30).

Tanto è stato reso noto affinché le SS.LL. siano edotte sulle procedure inerenti alle assenze per motivi di salute e, in particolare, sulla preventiva comunicazione in caso di allontanamento dal domicilio, durante le fasce orarie di reperibilità.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Troiani)